

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO E DI TRATTENIMENTO**

Art. 1

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per “professionista abilitato” in base alla definizione fornita dall’articolo 1, comma 6, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007: il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, non incardinato nell’azienda del gestore.
 - b. per “tecnico abilitato”, in base alla definizione fornita all’articolo 1, comma 6, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007: il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali;
 - c. per “tecnico abilitato” sulla conformità dell’impianto elettrico di alimentazione dell’attività, il tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”.

Art. 2

1. L’esercizio di attività di spettacolo viaggiante è soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza o dove l’azienda ha sede legale nel caso di società. L’autorizzazione non deve riportare il numero e la tipologia delle attrazioni in disponibilità dell’impresa. Il titolo legittima l’esercizio dell’attività, e non ha alcuna attinenza con le specifiche attrazioni o attività di cui l’impresa ha la proprietà o il possesso.
2. Al gestore che, ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, richiede al Comune la registrazione dell’attività, è rilasciata autorizzazione ai sensi dell’articolo 69 per l’attrazione oggetto della richiesta di registrazione.
3. Ai sensi dell’articolo 4 comma 10 del D.M. 18 maggio 2007, il passaggio di proprietà della attrazione comporta la variazione della intestazione della autorizzazione e della registrazione e all’assegnazione del codice.
4. Il passaggio di proprietà dell’attrazione è comprovato da scrittura privata registrata.
5. L’esercizio materiale dell’attività mediante attrazione registrata e per la quale è stata rilasciata autorizzazione ai sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S. non è soggetto ad altre autorizzazione ma solo alla concessione di suolo pubblico.
6. Eventuali prescrizioni all’esercizio dell’attività o all’utilizzo dell’attrazione fanno riferimento, in base all’articolo 9 del T.U.L.P.S., all’autorizzazione per l’esercizio dell’attività rilasciata dal Comune di residenza o dove ha sede l’azienda.

Art. 3

1. La domanda per la registrazione, l’assegnazione del codice e la relativa autorizzazione in base all’art. 69 T.U.L.P.S. è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti (o nel sito informatico del Comune).

2. Nella domanda sono dichiarati:
 - a. la ragione sociale, i dati anagrafici della persona richiedente l'autorizzazione e il codice fiscale;
 - b. la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti all'art. 11 del T.U.L.P.S.;
 - c. di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
 - d. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione;
 - e. gli estremi del codice identificativo: Comune che ha effettuato la registrazione, denominazione dell'attività, numero di codice;
 - f. il nominativo dell'eventuale conduttore;
3. Alla domanda è allegata la documentazione di cui al D.M. 18 maggio 2007.

Art. 4

1. Il gestore che ha ottenuto la registrazione, l'assegnazione del codice identificativo e l'autorizzazione di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S. è autorizzato all'esercizio dell'attività anche se l'attrazione non è stata iscritta al registro di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968.
2. Se l'attrazione è inserita in area delimitata, anche senza transenne, dove sono collocate altre quattro medie o grandi attrazioni appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, è effettuata verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80 T.U.L.P.S..
3. Nel caso di cui al comma 2, è nominato un referente ai fini degli adempimenti connessi alla verifica dell'agibilità.

Art. 5

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento mediante installazione di singole piccole attrezzature iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è consentito anche al fuori delle aree appositamente individuate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge.
2. Nel caso in cui l'installazione delle attrezzature è disposta direttamente dal titolare dell'esercizio pubblico o commerciale, l'attrazione è considerata allietamento.
3. L'imprenditore presenta, prima dell'installazione dell'attrazione, una dichiarazione nella quale sono indicati:
 - a. gli estremi del codice identificato: Comune che ha effettuato la registrazione;
 - b. il periodo e il luogo dell'installazione.
4. Ogni eventuale modifica del parco attrezzature collocate nel territorio del Comune è comunicata al Servizio di Polizia Municipale, P.zza Don Minzoni, 1 – Ostra Vetere.

Art. 6

1. Gli oneri relativi alla fornitura della targa metallica da apporre sull'attrazione sono a carico del gestore.
2. In caso di assenza di un telefono fisso nell'area interessata, il gestore assicura il servizio di telefonia mobile.

Art. 7

1. Rimangono ferme, in materia di trattenimenti, le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione all'orario di svolgimento dell'attività di allietamento e delle eventuali disposizioni impartite dagli uffici ai sensi del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00, ai sensi della L. n. 689 del 1991.
3. Qualora sia accertato l'abuso nell'esercizio dell'attività si procede in base all'articolo 10 del T.U.L.P.S., anche eventualmente a seguito di apposita diffida, potranno essere disposti la sospensione o il divieto di prosecuzione nell'attività.